

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A n. 223/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23452 del registro di Segreteria, proposto da:

- M. S. nata a omissis (omissis) il omissis e ivi residente alla contrada omissis (c.f.: omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mediati presso il quale ha eletto domicilio PEC: antonio.mediati@avvocatilocri.legalmail.it/fax 0964 235223

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, M. S., ha agito al fine di ottenere la pensione di reversibilità in quanto figlia inabile di M. C. nato a omissis (omissis) il omissis e deceduto il omissis ex iscritto CPDEL già titolare

di pensione n. omissis erogato dall'INPS.

Ha rappresentato che le infermità lamentate ("*esiti int. neurochirurgico per meningioma cerebrale, diabete mellito cecità occhio sx ed ipovisione occhio dx, spondilodiscoartrosi rachide, obesità, tiroidite di ashimoto, ritardo mentale da ndd.*"; già denunciate nel mod. S.S.3), rendevano la stessa totalmente e permanente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, sin dalla data del decesso della madre avvenuto il omissis, oltre che alla data di decesso del padre (omissis).

Ha anche affermato di non avere mai espletato attività lavorativa per incapacità organizzativa e per le patologie riferite, da cui afferma di essere affetta da molti anni e che la renderebbero inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

2. Si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, contestando diffusamente la circostanza che la M. fosse, al momento del decesso del dante causa, inabile in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e contestando altresì la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Ha affermato l'Istituto che controparte non avrebbe fornito prova alcuna della ricorrenza dei presupposti per la concessione della prestazione rivendicata; inoltre, da una verifica amministrativa svolta sulla posizione della M. sarebbe emerso ch'ella, sin dal 2012, è titolare di trattamento da invalidità civile.

3. Con ordinanza n. 58/2023 resa in esito all'udienza del 13 luglio 2023 questo Giudice ha interpellato il CML del Ministero della Difesa, per acquisire specifica valutazione medico - legale in ordine al seguente quesito: "*se, avuto riguardo alle concrete condizioni psico-fisiche della ricorrente e alla concreta capacità di impiegarle, nonché sulla base di eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari, M. S. nata a* omissis *(*omissis*)*

il omissis *(c.f.:* omissis*), si trovasse, alla data del decesso del padre* (omissis*), 'nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa' ex art.8, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (nel significato della locuzione ricostruito dalla menzionata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti)*".

Con parere depositato il 26 giugno 2024 il CML concludeva nel senso che "*La Sig. S. M. è inabile in maniera permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del padre, Sig. C. M., avvenuto il* omissis".

Il parere è stato emesso in seguito all'esame della documentaizone sanitaria nonché a seguito di visita diretta effettuata in data 15 novembre 2023.

Il parere risposta la seguente diagnosi:

"*- Ritardo mentale grave associato a disturbo della condotta alimentare di tipo bulimico e tendenza all'isolamento socio-relazionale;*

- pregressa asportazione craniotomica fronto-pterionale sinistra di meningioma della sella turcica (2012);

- grave deficit dell'acuità visiva (VnOd 2/10, VnOS 1/20) e campimetrico (residuo centrale in OD e non rilevabile in OS) in iperostosi etmoido-sfenoidale con compressione del nervo ottico di sinistra trattata con osteotomia;

- pregressa emitiroidectomia sinistra in trattamento ormonale sostitutivo;

- ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente;

- diabete mellito tipo 2 in trattamento ipoglicemizzante orale;

- severo deficit deambulatorio e posturale in obesità di grado severo (IMC 43.75) e artrosi polidistrettuale a prevalente interessamento spondilodiscoartrosico diffuso con ipercifosi dorsale e coxo-gonartrosico bilaterale".

Il parere, quindi, argomenta le proprie conclusioni nel seguente modo: "*Il caso di specie concerne un soggetto di sesso femminile, 48enne all'epoca del decesso del dante causa, che*

presenta un ritardo mentale di grado severo con coartazione della propria sfera socio-relazionale, già sottoposto ad asportazione di un voluminoso meningioma sellare con grave ipovisus da compressione estrinseca delle strutture chiasmatiche e limitazione severa dell'efficienza deambulatoria e posturale secondaria alla sinergia disfunzionale esercitata dalla grave obesità e dal quadro artrosico polidistrettuale.

Coesistono gli esiti di un'emitiroidectomia e un quadro ipertensivo arterioso e diabetico sufficientemente controllati dai trattamenti in uso.

Il predetto complesso morboso compromette la complessiva efficienza della periziata al punto da rendere pressoché impossibile l'effettivo espletamento di attività lavorative anche connotate da un impegno psicofisico minimale.

Tale condizione, che concretizza il richiamato dettato normativo […] risulta documentato al grado di espressività clinica e disfunzionale sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 13.05.2019".

4. All'udienza del 17 ottobre 2024 per parte ricorrente è comparso l'Avv. Francesco Leone su delega del difensore costituito Avv. Mediati; per l'Inps è comparsa l'Avv. Caterina Battaglia.

Il Giudice ha dato atto del parere medico legale in atti e ha quindi dato la parola all'Avv. Leone, il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. Anche l'Avv. Battaglia si è riportata ai propri scritti difensivi.

In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al vaglio di questo Giudice si sostanzia nell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di reversibilità a un'orfana maggiorenne che si afferma inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

2. Come è noto il trattamento di reversibilità in favore degli orfani superstiti è riconosciuto ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Con la precisazione che i figli "*si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa*" (art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903)

2.1. Il primo requisito per la concessione della pensione di reversibilità all'orfano maggiorenne ha quindi natura sanitaria e postula che questi sia inabile a qualsiasi attività lavorativa, in relazione alle patologie di cui è affetto. È quanto dispone l'art. 8 l. 12.6.1984 n. 222 secondo il quale "*Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

Detto requisito differisce da quello previgente, che richiedeva la "inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro", ai sensi dell'abrogato art. 82 del DPR n° 1092/1973.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 8 l. n. 222/1984, invece, il presupposto sanitario per accedere al beneficio previdenziale in questa sede reclamato consiste in una inabilità totale a svolgere una qualsivoglia attività lavorativa remunerata, non soltanto di natura intellettuale ma anche di natura prettamente manuale, purché tale da assicurare idonei mezzi di sostentamento.

Questo vuol dire che, per ottenere il beneficio reclamato, il soggetto, a causa delle

infermità di cui è portatore, deve risultare completamente escluso dal mondo del lavoro, indipendentemente da fattori ambientali e socioeconomici, e a prescindere dalle proprie attitudini e dalla propria formazione culturale e professionale. Detto requisito di totale inabilità al lavoro deve sussistere alla data del decesso del dante causa.

2.2. Quanto poi al requisito economico, esso postula che il figlio che reclami il trattamento di reversibilità fosse a carico del genitore al momento del decesso di questi, nel senso che il genitore prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa (cfr. artt. 82 e ss. dPR n. 1092/1973).

3. Tanto premesso, per quel che concerne il requisito sanitario, il parere medico legale reso in seguito a CTU, dal quale si ritiene non vi sia motivo di discostarsi (anche in relazione all'ampia e congrua motivazione ivi contenuta), ha concluso nel senso della totale inabilità della M. allo svolgimento di attività lavorativa.

La ricorrente è affetta da un grave ritardo mentale, disturbi del comportamento alimentare di tipo bulimico, depressione e tendenza all'isolamento sociale. Presenta una grave obesità (pesa 134 kg per un'altezza di cm 175). La visita svolta sulla ricorrente riferisce di un soggetto dalla "*marcata labilità attentiva e rallentamento ideomotorio. L'eloquio è povero, la facies ipomimica*". Inoltre il parere dà atto che la ricorrente ha subito l'asportazione craniotomia di un meningioma (nel 2012, dunque anteriormente al decesso del padre); è affetta da grave *deficit* visivo e da diabete.

L'accuratezza degli esami svolti e la congruità delle motivazioni contenute nel parere inducono questo Giudice a concordare con lo stesso, ritenendo la M. soggetto assolutamente inabile all'inserimento nel modo del lavoro.

4. Si giunge quindi all'esame della sussistenza dei requisiti economici per l'accesso

al beneficio previdenziale reclamato.

Come accennato, il requisito della vivenza a carico presuppone la non autosufficienza economica dell'orfano inabile; per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al limite di reddito stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Questa norma fissa un limite di reddito espresso in Lire e pari a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT. Detto importo, rivalutato alla data di decesso del *de decuis* (ossia al maggio 2019), ammonta a € 13.030,41.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 l'Inps ha emanato circolare n. 185/2015 del 18/11/2015, recante "*Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti – art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903*". "*Con riferimento alla vivenza a carico, indicazioni sono state offerte dall'INPS, con Circolare n. 185 del 18 novembre 2015, là dove l'istituto previdenziale ha rappresentato che <il "requisito del carico" risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica (…) b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa. Tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi: - la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa. Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale. - la non convivenza. In tal caso per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento*

abituale>" (cfr. Sezione Giurisdizionale Toscana Sentenza n. 29/2021).

Dunque per espressa disposizione dell'Inps, per i figli maggiorenni e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.

Premesso che la circolare Inps non è atto avente rango legislativo e non vincola pertanto il Giudicante, tuttavia *in parte qua* questo Giudice condivide la circolare perché, in base all'*id quod plerumque accidit*, è evidente che un figlio inabile e maggiorenne che conviva con il genitore, ove non disponga di redditi propri, sia a carico di questi.

Ebbene, applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che la M., odierna ricorrente, è nata il omissis, dunque alla data decesso del padre (omissis) aveva 48 anni.

Ella era convivente con il padre, come si evince dallo stato di famiglia in atti, e non disponeva di risorse proprie.

L'Istituto ha affermato che la ricorrente, sin dal 2012, è titolare di trattamento da invalidità civile. Questo è vero, ma - stando all'estratto dei pagamenti depositato dallo stesso istituto previdenziale - la M. nell'anno 2019 (anno di decesso del genitore) ha percepito una pensione pari a € 3.847,87, a fronte di un limite reddituale per l'accesso al beneficio reclamato che ammonta (ex 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33) a € 13.030,41.

Dunque, posto che la madre della ricorrente è deceduta 11 anni prima del padre, è evidente che la ricorrente, inabile e disoccupata, alla data di decesso del padre viveva con questi ed era a suo carico, non percependo la M. redditi sufficienti a sostentarsi autonomamente.

Per tali ragioni la domanda deve essere accolta.

5. Nessuna prescrizione (quinquennale *ex* art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295) inoltre è maturata atteso che il decesso del dante causa è avvenuto il omissis; la domanda amministrativa è datata 16.7.2019 ed è stata respinta con provvedimento Inps dell'11/12/2019; il ricorso è stata depositato il 30 gennaio 2023.

Alla M.i spetta dunque il trattamento pensionistico richiesto sin dalla data di decesso del genitore dante causa.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa; considerata la complessità non elevata; considerato che vi è stata istruttoria; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri medi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € 5.314,00 (€ 1.775,00 per la fase di studio; € 709,00 per la fase introduttiva; € 919 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.314,00), oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso;

- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in € #5.314,00# (#cinquemilatrecentoquattordici,00#) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 17 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/10/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente